VI LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1482

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

## BALZAMO, CALDORO, BALLARDINI, MANCA, SAVOLDI, LEZZI

Presentata il 17 gennaio 1973

## Disciplina delle limitazioni alla inviolabilità delle comunicazioni telefoniche

ONOREVOLI COLLEGHI! — In relazione all'attualità delle anomalie emerse nel corso anche di processi penali in merito ad arbitrarie intercettazione telefoniche sottoponiamo all'attenzione dell'Assemblea una proposta di legge che disciplina la materia. A questo proposito rileviamo che:

1) nel novero dei beni dell'individuo che concorrono a realizzarne la « personalità » sono incluse anche quelle entità, giuridicamente rilevanti, che qualificano un particolare modo di essere della persona e consistono nella esigenza di isolamento morale, nell'interesse, cioè, del soggetto ad essere solo con sé medesimo, sottratto all'altrui indiscreta conoscenza. Un aspetto particolare di questa tutela della sfera individuale è il « diritto al segreto », che concerne i settori e le manifestazioni di vita che ciascuno di noi vuole maggiormente sottrarre alla altrui conoscenza, conservando su di essi il segreto. In tale ambito debbono essere comprese ed attentamente considerate quelle forme di comunicazione fra assenti che, dovendo utilizzare mezzi tecnici (epistolari, telegrafici, telefonici), sono oggettivamente sottoposte al pericolo di conoscenza da parte di estranei.

La tutela del diritto al segreto, in questi casi, deve essere predisposta al fine di assicurare una accentuata protezione giuridica contro ogni arbitraria intrusione; non soltanto nei confronti di altri soggetti privati, ma altresì nei confronti dello stesso ente pubblico (lo Stato), gestore dei servizi che forniscono i mezzi tecnici di queste comunicazioni ex distantibus. La natura pubblicistica del diritto in questione, nel nostro ordinamento, è testimoniata, del resto, dalla rilevanza riconosciutagli dalla Costituzione (articolo 15), che ne assume la tutela nel vasto ambito di guarentigie del cittadino nei suoi rapporti intersoggettivi;

2) oggetto di tutela, è, dunque, la inviolabilità delle comunicazioni; il maggior pericolo di attentati alle loro multiformi esplicitazioni riguarda le comunicazioni telefoniche, non soltanto per l'intrinseca natura strumentale ed organizzativa degli impianti necessari al collegamento degli apparecchi ricetrasmittenti, ma anche perché i prodigiosi sviluppi della tecnica hanno consentito la produzione e la utilizzazione di mezzi clandestini di ascolto, tanto perfetti ed efficienti, quanto difficilmente identificabili ed eliminabili.

Questo secondo aspetto del problema e gli abusi che esso ha posto in luce hanno scosso la pubblica opinione, non soltanto in Italia; in casi come quelli dell'inchiesta sulla sottrazione dei fascicoli del SIFAR e in altre più recenti indagini giudiziarie, ma anche al-

#### VI LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'estero, come nel caso della centrale di intercettazioni telefoniche, scoperta in una casa privata di Manhattan (USA) o nel caso delle intercettazioni delle quali ebbe a dolersi in Germania il Cancelliere Adenauer. La gravità della situazione è connotata, del resto, dal rilievo che le autorità statuali, in Inghilterra come in Italia, in Germania come negli Stati Uniti, si sono seriamente preoccupate del fenomeno delle intercettazioni e ne hanno delegato lo studio ad apposite commissioni.

In realtà la pericolosa evoluzione dei mezzi e dei metodi di captazione e registrazione delle conversazioni telefoniche, consentite dal continuo progredire della tecnologia moderna, ha raggiunto livelli di perfezione che rendono praticamente inoperante, sul piano tecnico, la difesa della *privacy* di ognuno di noi;

3) la situazione giustifica, pertanto, la necessità e l'urgenza di un intervento normativo che riconduca questo settore a condizioni di sufficiente normalità; che realizzi, soprattutto, la protezione giuridica della vita privata, in questo campo, nei termini voluti dal costituente, avendo presente che per quest'ultimo il diritto alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni epistolari, telegrafiche e telefoniche costituisce un canone assoluto, insuscettibile di limitazioni, all'infuori di quelle – facoltative ed eventuali – ipotizzate nel capoverso dell'articolo 15 citato e subordinate ivi alla predisposizione di precise garanzie legali.

Al disegno del costituente si oppone, invece, nella nostra legislazione, un sistema arcaico e lacunoso, risalente all'emanazione dei codici penali e di procedura penale e consono alle concezioni statolatriche di quei tempi. È criticabile in esso la facoltà attribuita alla polizia giudiziaria (articolo 226, quarto comma del codice di procedura penale) di procedere, sia pure in base ad autorizzazione del magistrato, ad intercettazioni telefoniche, in sede di indagini di polizia giudiziaria, al di fuori, cioè, dal processo e del contraddittorio in esso instaurabile; è criticabile che, durante la fase istruttoria, il giudice possa delegare alla polizia giudiziaria (articolo 338 del codice di procedura penale) l'esecuzione di queste intercettazioni; è criticabile,

in special modo, la mancanza di una articolata disciplina delle condizioni di modo, di tempo, di persona e di luogo alle quali subordinare l'attività intercettatrice. Le esperienze di questi ultimi anni e la casistica offerta da vicende giudiziarie hanno dimostrato, infatti, che l'insufficiente previsione di cautela, a protezione del regime di libertà e di segretezza cui si ispira la Costituzione, in materia di comunicazioni telefoniche, hanno concorso a determinare situazioni anormali e ad incoraggiare abusi, anche ad opera di pubblici uffici, che hanno insidiato la sfera delle intimità individuali in forme e misure non sempre tollerabili;

4) a queste carenze normative intende supplire la presente proposta di legge. Essa prevede un organico sistema, in virtù del quale la magistratura è la sola autorità alla quale è affidata, senza diaframmi o pericolose intermediazioni, la responsabilità di porre in essere limitazioni alla inviolabilità del segreto telefonico, per le esigenze della giustizia penale. La gravità di tale restrizione è tuttavia contemperata dal fatto che la stessa: a) può essere effettuata soltanto attraverso sale di ascolto appositamente istituite presso le Procure della Repubblica (articolo 5); b) viene effettuata dalle autorità giudiziarie con la predisposizione di specifiche garanzie; c) viene effettuata soltanto quando sia necessario ed inevitabile acquisire, attraverso l'intercettazione, prove a carico di persone indiziate di reato ed è limitata solo ai casi di particolare gravità. Per di più le attività giudiziarie limitatrici del segreto telefonico sono poste sotto il controllo diretto del Parlamento

Il suo intervento è previsto soprattutto per testimoniare l'interesse dello Stato a rendere in tutto operante la norma costituzionale assicurando al cittadino la protezione più efficiente e concreta al suo diritto di libertà e di segretezza nelle comunicazioni telefoniche.

Sono infine previste speciali disposizioni, fornite di sanzione penale, per il caso di loro inosservanza, dirette ad impedire che la violazione del segreto telefonico oltrepassi il limite segnato dalle esigenze superiori della giustizia penale.

#### VI LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

### PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 1.

La libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto secondo le modalità fissate dalla presente legge.

#### ART. 2.

Chiunque ascolta, registra o trasmette fraudolentemente con qualsiasi mezzo tecnico le parole pronunciate da altri in un luogo privato è punito con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da lire un milione a cinque milioni. La stessa pena si applica a chi registra e divulga comunicazioni a lui dirette senza il consenso dell'interessato.

#### ART. 3.

Chiunque con mezzi fraudolenti prende cognizione di comunicazioni telegrafiche a lui non dirette, di comunicazioni a lui non dirette effettuate via radio-onde, filo o cavo, oppure di conversazioni telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se vi è interruzione o impedimento, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa da lire centomila a un milione.

Chiunque rivela in tutto o in parte il contenuto delle comunicazioni o conversazioni ottenute con i mezzi di cui al comma precedente, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

#### ART. 4.

I provvedimenti restrittivi della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche sono disposti nella fase di istruzione sommaria e formale a norma del terzo comma del presente articolo, con decreto motivato e soltanto in caso di assoluta necessità, a carico delle persone nei cui confronti sia già stato iniziato un procedimento penale per delitti punibili con la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni.

Il provvedimenti suddetti possono essere disposti anche a carico di persone nei cui confronti non sia già stato iniziato un procedimento penale, sempre che sussistano seri indizi che siano da loro stati commessi uno

#### VI LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

o più reati di cui agli articoli contenuti nel libro II, titolo VI, capi I, II, III del codice penale (delitti contro l'incolumità pubblica) ed articoli 453 (falsificazione di monete), 575 (omicidio), 583 (lesioni gravi), 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta e commercio di schiavi), 605 (sequestro di persona), 625 (furto aggravato), 628 (rapina), 629 (estorsione) del codice penale e per i reati di traffico e commercio di stupefacenti.

Il Procuratore della Repubblica deve chiedere al capo dell'ufficio istruzione del tribunale l'autorizzazione ad emettere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Nelle ipotesi previste dal secondo comma, qualora, a seguito dei controlli eseguiti, gli indizi si rivelino privi di fondamento, il Procuratore della Repubblica è tenuto a portare a conoscenza dell'interessato l'avvenuta intercettazione entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al successivo articolo 6, invitando il medesimo a prendere visione del relativo verbale e delle trascrizioni, nonché ad ascoltare le registrazioni effettuate, delle quali ultime l'interessato può chiedere l'immediata distruzione.

In ogni caso, i provvedimenti di cui al primo e secondo comma possono riguardare soltanto gli apparecchi telefonici dei quali siano titolari le persone indicate in tali commi o quelli installati nelle loro abituali dimore.

#### ART. 5.

Presso ogni Procura della Repubblica funziona un ufficio attrezzato per intercettare o prendere cognizione di comunicazioni telefoniche.

A tale ufficio, per il funzionamento degli impianti ivi istituiti, il Procuratore della Repubblica può assegnare soltanto ufficiali di polizia giudiziaria alle sue dipendenze, ai quali è fatto obbligo di osservare il segreto su tutti gli atti e le operazioni, nonché sui risultati degli atti e delle operazioni che compiono, concorrono a compiere o ai quali assistono.

Soltanto tale ufficio può essere utilizzato dalle autorità giudiziarie e, nell'esercizio della giurisdizione penale, per l'esecuzione di provvedimenti diretti ad intercettare o prendere cognizione di comunicazioni telefoniche e per ogni altra attività inerente a tali operazioni.

Della custodia degli impianti di tali uffici è responsabile il Procuratore della Repubblica.

#### ART. 6.

I provvedimenti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4 dovranno indicare il giorno e l'ora della sottoscrizione, nonché la durata delle attività ivi disposte, per un periodo di tempo che non potrà comunque superare, nel complesso, cinque giorni consecutivi e dovranno essere formati in tanti originali quanti ne occorrono per l'adempimento delle attività necessarie alla loro esecuzione.

Di tali provvedimenti deve essere fatta annotazione, secondo un ordine cronologico, in appositi registri, custoditi presso le Procure della Repubblica.

#### ART. 7.

L'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà e segretezza delle comunicazioni telefoniche deve essere documentata in apposito processo verbale, redatto contestualmente alle attività verbalizzate e contenente l'annotazione dei metodi utilizzati per le operazioni compiute, del giorno e dell'ora della loro esecuzione e delle persone che vi hanno preso parte.

Al verbale devono essere allegate le registrazioni relative, racchiuse in apposite custodie numerate, sigillate e successivamente accolte in un involucro sul quale è trascritto il numero della custodia ed è indicato il nome delle persone alle quali si riferiscono le conversazioni registrate.

La trascrizione sul verbale del contenuto delle registrazioni viene eseguita esclusivamente dall'ufficio della Procura che ometterà le parti di cui al comma successivo.

In nessuna fase o stato del processo può essere utilizzata o in qualunque modo inserita qualsiasi parte del materiale raccolto che riguardi persone o fatti estranei ai reati per i quali si procede.

È assolutamente vietata l'utilizzazione in ogni stato o fase del processo di elementi comunque raccolti in base ad operazioni non disposte od eseguite ai sensi della presente legge.

Il verbale e le registrazioni, entro cinque giorni dal loro compimento, sono messi a disposizione dei difensori, per il tempo stabilito dall'autorità giudiziaria competente.

#### ART. 8.

Dei verbali di cui al primo comma dell'articolo 7 e delle registrazioni ad essi allegate può essere data lettura in dibattimento soltanto a porte chiuse.

#### VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'autorità giudiziaria, d'ufficio o su richiesta dei difensori, può disporre che siano escluse dagli atti processuali le comunicazioni intercettate che risultino estranee ai fini dell'accertamento della verità.

Dei verbali e delle registrazioni di cui al primo comma il giudice deve ordinare la distruzione quando gli stessi non siano più necessari ai fini di giustizia e, comunque, quando il procedimento penale per il quale sono stati acquisiti sia stato definito con sentenza irrevocabile.

#### ART. 9.

I procuratori generali della Repubblica debbono inviare annualmente al Parlamento un dettagliato rapporto sui provvedimenti restrittivi della inviolabilità delle comunicazioni telefoniche.

#### ART. 10.

La fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, il transito attraverso lo Stato, il commercio e la detenzione di apparati o strumenti comunque idonei ad operare intercettazioni delle comunicazioni di cui all'articolo 3, nonché l'esercizio di attività di manutenzione e di riparazione di tali strumenti o apparati o di parti di essi, sono consentiti unicamente a ditte o a persone autorizzate a tali attività e sottoposte, per le attività medesime, al controllo delle autorità amministrative e di pubblica sicurezza.

Gli strumenti e gli apparati indicati nel comma che precede debbono essere catalogati in appositi registri tenuti dalle ditte e persone interessate e debbono essere sottoposti alla verifica delle autorità amministrative e di pubblica sicurezza; in tali registri le ditte o persone interessate debbono aver cura di indicare le caratteristiche di ciascun strumento ed apparato, gli elementi di identificazione ed i trasferimenti ai quali gli stessi vengono eventualmente assoggettati.

Delle autorizzazioni e delle verifiche di cui ai commi precedenti le autorità amministrative e di pubblica sicurezza sono tenute a dare immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica territorialmente competente.

### ART. 11.

Chiunque, senza essere autorizzato, fabbrica, importa, esporta, fa transitare attraverso lo Stato, commercia o detiene apparati o stru-

#### VI LEGISLATURA --- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

menti comunque idonei ad operare intercettazioni delle comunicazioni di cui all'articolo 3 o esercita attività di manutenzione o riparazione di tali strumenti o apparati o di parti di essi è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a duecentomila lire.

#### ART. 12.

I reati di cui alla presente legge, nonché quelli previsti dagli articoli 616 e 618 del codice penale, sono perseguibili d'ufficio.

#### ART. 13.

Sono abrogati l'articolo 617 del codice penale, l'ultimo comma dell'articolo 226 e l'articolo 339 del codice di procedura penale, nonché tutte le norme incompatibili con quelle della presente legge.